



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
II ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
Via Cap. D. Canducci, 15 - 00048 NETTUNO (RM)
Tel. e Fax 06.98.51.781
e-mail: RMIC8D1006@istruzione.it
PEC: RMIC8D1006@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icnettuno2.edu.it



Circolare n. 11
prot. (si veda timbratura in alto)

Nettuno, 5 settembre 2022

Al personale ATA – mailing list
Al SITO WEB
e p.c. alla RSU

Oggetto: ATA - MODALITÀ COMUNICAZIONE ASSENZE

Si ricorda al personale ATA che, al fine di non pregiudicare il funzionamento amministrativo, i congedi devono essere richiesti, salvo nei casi di malattia o per gravi e documentati motivi, con congruo preavviso **tramite istanza su Sportello Digitale** (disponibile anche tramite APP) o, in casi eccezionali, tramite email a RMIC8D1006@istruzione.it.

Con l'occasione, si rammenta in particolare che:

- i **permessi per motivi personali e familiari**, ai sensi del CCNL 2006/2009 art. 15 c.2, devono essere **“documentati** anche mediante autocertificazione”;
- ai sensi del CCNL 2016/2018, art. 32 commi 2 e 3, il dipendente, che fruisce dei **permessi di per Legge 104**, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza **all'inizio di ogni mese**;
- ai sensi del CCNL 2016/2018 area Istruzione e Ricerca art. 33 c. 8, la domanda per fruire dei **permessi per visite o prestazione specialistiche** deve essere presentata con un **preavviso di almeno tre giorni**.

In caso di **malattia**, al fine di non creare pregiudizio all'attività amministrativa e organizzativa, l'assenza deve essere comunicata tempestivamente in Segreteria tramite Sportello Digitale o, nelle more della richiesta online, telefonicamente al numero 069851781 **entro le ore 07,30**; il PUC (protocollo unico certificato di malattia) deve essere comunicato il prima possibile e comunque entro il primo giorno di malattia.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 206/2017 *“Il dipendente è tenuto a comunicare **preventivamente** all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'**indirizzo di reperibilità**, durante il periodo di prognosi”* secondo i principi di buona fede, correttezza e diligenza cfr. artt. 1175, 1375 e 2104 cc..

Si ricorda altresì che, ai sensi del CCNL Scuola 29.11.2007 art. 17 comma 13 (*“Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne **immediata** comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.”*) e comma 16 (*“Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,*

*documentati, è tenuto a darne **preventiva** comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.”), l'allontanamento senza comunicazione preventiva dal domicilio durante le fasce di reperibilità costituisce violazione degli obblighi contrattuali.*

Si confida nella consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Ida Balzano